

DETERMINAZIONE n. 109 del 10 giugno 2016

Struttura proponente: AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Oggetto: Servizio gestione rifiuti: protocollo di intesa tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed il Gestore HERA S.p.A. per la regolamentazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.

IL DIRETTORE

Richiamata la Legge Regionale n. 23 del 2011 che detta le norme relative alla regolazione del Servizio Idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;

precisato che l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. n. 10 del 2008, le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;

viste le Convenzioni di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, stipulate con le AATO allora operanti distintamente negli ambiti provinciali definiti dalla L. R. 6 settembre 1999, n. 25 ed ora riunificate nell'unica competenza di ATERSIR

premesso che in data 25 novembre 2013 ATERSIR ed il Gestore hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa a valenza sperimentale per procedere con la riorganizzazione di taluni processi operativi, nell'ottica dell'omogeneizzazione territoriale, al fine di: uniformare la gamma dei servizi offerti ai cittadini (particolarmente in termini di tipologia dei rifiuti raccolti e limiti quantitativi di accesso al servizio), sviluppare ulteriormente le potenziali performance delle attività di raccolta differenziata di talune frazioni di rifiuto, limitare e ove possibile eliminare le forme di "degrado urbano" legate alla diffusa pratica di abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico;

premesso che in particolare il Protocollo sperimentale interviene sulla matrice di rifiuti riferita ai materiali ingombranti, costituiti principalmente da mobilio o altri componenti d'arredo, materassi ed elettrodomestici, che per tipologia, dimensione o peso non possono essere conferiti nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Urbani e non sempre sono agevolmente trasportabili presso i Centri di Raccolta del Gestore;

considerato che nell'ambito del progetto sperimentale, il Gestore ha stipulato con ognuna delle Associazioni partecipanti uno specifico protocollo, con validità per l'anno 2015, che definisce gli standard per lo svolgimento delle attività connesse al progetto del riuso e stabilisce un contributo economico erogato dal Gestore a sostegno dell'attività delle Associazioni coinvolte;

considerato, altresì in relazione ai positivi risultati ottenuti, che sia opportuno procedere con un atto integrativo che costituisca orientamento omogeneo per le attività da esercitare su tutti i territori serviti e pertanto rinnovare tale accordo sino al 31 dicembre 2016;

precisato, inoltre, che l'applicazione e la gestione del protocollo di intesa in oggetto non comporta alcun onere economico a carico dell'Agenzia;

visto lo Statuto di ATERSIR approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visti il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012 e lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;


ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 39/2014;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed il Gestore HERA S.p.A. per la regolamentazione del servizio di raccolta dei Rifiuti Ingombranti;
2. di sottoscrivere il Protocollo di intesa di cui al primo punto con validità fino al 31 dicembre 2016
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna



Protocollo di intesa tra l'Agencia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ed il Gestore HERA S.p.A. per la regolamentazione del servizio di raccolta dei Rifiuti Ingombranti

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di presso la sede dell'Agencia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti

Tra

- l'Agencia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna (BO), in Viale Aldo Moro 64, codice fiscale 91342750378, rappresentata dal Direttore, Ing. Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente (di seguito: ATERSIR);
- la Società Hera S.p.A. con sede legale in Bologna (BO), in Viale Berti Pichat, 2/4, Bologna (BO), codice fiscale / partita IVA / Reg. Imp. BO 04245520376 rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Stefano Venier, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società (di seguito: HERA o il Gestore);

Premesso che:

- in base alle Convenzioni di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, stipulate con le AATO allora operanti distintamente negli ambiti provinciali definiti dalla L. R. 6 settembre 1999, n. 25 ed ora riunificate nell'unica competenza di ATERSIR – a tal fine costituita ai sensi della L. R. 23 dicembre 2011 n. 23, HERA è identificata, secondo quanto previsto all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, quale Gestore unico del servizio di raccolta ed avvio al trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, per tutti i Comuni ricadenti nel sub-ambito territoriale identificato negli atti dell'Agencia;
- fra le finalità istituzionali della Gestione rientrano sia la prevenzione della produzione di rifiuti che il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche come processo strumentale per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici, fissati dall'art. 181, c. 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in quest'ottica in data 25 novembre 2013 ATERSIR ed il Gestore hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa a valenza sperimentale per procedere con la riorganizzazione di taluni processi operativi, nell'ottica dell'omogeneizzazione territoriale, al fine di: uniformare la gamma dei servizi offerti ai cittadini (particolarmente in termini di tipologia dei rifiuti raccolti e limiti quantitativi di accesso al servizio), sviluppare ulteriormente le potenziali performance delle attività di raccolta differenziata di talune frazioni di rifiuto, limitare e ove possibile eliminare le forme di "degrado urbano" legate alla diffusa pratica di abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico;
- in particolare il Protocollo sperimentale interviene sulla matrice di rifiuti riferita ai materiali ingombranti, costituiti principalmente da mobilio o altri componenti d'arredo, materassi ed elettrodomestici, che per tipologia, dimensione o peso non possono essere conferiti nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Urbani e non sempre sono agevolmente trasportabili presso i Centri di Raccolta del Gestore;
- nel Protocollo assumono inoltre grande importanza le possibili azioni da parte del Gestore volte all'incentivazione della riduzione dei rifiuti, fra le quali sono state individuate, come particolarmente idonee a costituire oggetto di sperimentazione, le azioni di promozione delle pratiche di riuso. Proprio i materiali ingombranti, frequentemente sostituiti

nell'ambito dei percorsi evolutivi e/o consumistici dei nuclei domestici pur senza aver esaurito le proprie potenziali utilità, si prestano bene a forme di sperimentazione che possano costituire contestualmente sia uno strumento di omogeneizzazione organizzativa ad indubbio vantaggio del servizio pubblico e della sua utenza, sia una fonte interessante di sostegno e di solidarietà alle fasce di popolazione più disagiate;

- ATERSIR ed il Gestore hanno riconosciuto e riconoscono l'utilità, a questi fini, del contributo costituito dall'attività delle istituzioni del Terzo Settore (in particolare le Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91 e iscritte all'Albo previsto dalla L.R. n. 7/94; le Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e iscritte nei registri regionali di cui alla LR n. 12/2005; le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 e iscritte nei registri regionali di cui alla LR n. 34/2002) che operano – senza fini di lucro e/o con forte connotazione solidaristica – nell'ambito della riduzione del rifiuto e/o del suo riuso, valorizzando le attività no profit dei propri partecipanti (di seguito Associazioni);
- nell'ambito del progetto sperimentale, il Gestore ha stipulato con ognuna delle Associazioni partecipanti uno specifico protocollo, con validità per l'anno 2015, che definisce gli standard per lo svolgimento delle attività connesse al progetto del riuso e stabilisce un contributo economico erogato dal Gestore a sostegno dell'attività delle Associazioni coinvolte;
- a seguito del buon esito della sperimentazione, le Parti convengono sull'opportunità di consolidare le modifiche operative del servizio, così come introdotte dal Progetto sperimentale, almeno per l'intero esercizio 2016 riservandosi di valutare poi di anno in anno, sino alla celebrazione delle gare per il rinnovo dell'affidamento della gestione, l'ulteriore proseguimento del servizio e le relative modalità esecutive.
- analizzati gli atti che contengono la formalizzazione delle Convenzioni di cui al primo punto della presente premessa, le Parti convengono che sia opportuno procedere con un atto integrativo che costituisca orientamento omogeneo per le attività da esercitare su tutti i territori serviti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il presente atto integrativo delle Convenzioni, sottoscritte per regolare i rapporti tra l'Agenzia ed il Gestore, avente per oggetto la disciplina di alcuni specifici comportamenti orientati ad omogeneizzare l'offerta di servizio relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti ed in modo complementare ad alimentare il circuito del riuso, realizzando gli obiettivi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e di raggiungimento delle previste percentuali di raccolta differenziata, nel rispetto dei principi contenuti nella norma europea e recepiti nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed ulteriormente sottolineati dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 dell'Emilia Romagna;

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 - Oggetto del protocollo

L'intesa ha per oggetto l'applicazione, sul territorio di tutti i Comuni serviti dal Gestore, di modalità operative di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti coordinate con idonee prassi che, a monte del processo di raccolta, favoriscano opportunità di "prevenzione alla produzione dei rifiuti ingombranti" mediante specifiche collaborazioni con Associazioni attive nel settore del riuso.

Art. 3 – Il modello organizzativo

Le Parti concordano sulla opportunità di confermare le modalità omogenee di esecuzione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti prodotti dall'utenza domestica adottate a seguito del Protocollo d'intesa firmato il 25 novembre 2013 e confermate con ulteriore Protocollo firmato il 18 maggio 2015.

Tali modalità contemplano:

- l'uniformazione delle tipologie di rifiuti raccolti, superando le limitazioni quali/ quantitative riscontrabili nelle prassi e nelle consuetudini locali;
- la razionalizzazione dei ritiri, consistente in specifiche limitazioni quantitative (max. 5 pezzi a ritiro) riferite al servizio gratuito (il servizio eventualmente può essere illimitato se eseguito a pagamento) senza tuttavia apporre limiti al numero di ritiri richiedibile;
- l'adozione di fasce orarie predefinite/concordate nelle quali eseguire i ritiri, in modo da limitare l'esposizione del rifiuto;
- l'esposizione del rifiuto presso l'indirizzo del Cliente, nei pressi del numero civico e possibilmente in area privata accessibile ed in ogni caso mai a ridosso dei contenitori stradali per la raccolta ordinaria dei rifiuti.

Art. 4 – La promozione del riuso

Il Gestore s'impegna a praticare forme di promozione del riuso come modalità di prevenzione della produzione di rifiuto, a tal fine opererà per facilitare ed incentivare la devoluzione alle Associazioni operanti nel settore di quei materiali ingombranti caratterizzati da utilità residua, in luogo del conferimento degli stessi in forma di rifiuto.

Le Associazioni coinvolte saranno chiamate a sottoscrivere un nuovo accordo specifico con il Gestore con la finalità di garantire adeguati standard per lo svolgimento delle attività di raccolta dei beni destinati al riuso e il corretto indirizzamento dei flussi di beni/risorsa, nonché definire un contributo economico erogato dal Gestore alle Associazioni come sostegno alle loro attività.

Le Associazioni qualificate saranno pubblicate sul sito WEB di Hera S.p.A. e l'elenco sarà proposto alla libera consultazione dei visitatori; inoltre sarà compito dello stesso Gestore, attraverso i propri operatori telefonici, suggerire al Cliente che si rivolga alla struttura aziendale per organizzare un ritiro di materiali ingombranti, la possibilità di affidare tali materiali all'Associazione territorialmente a lui più vicina ed opportunamente attrezzata per raccogliere, rigenerare, avviare al riutilizzo il materiale in questione.

I successivi accordi circa l'esecuzione del ritiro (data, ora, esposizione in area privata o su suolo pubblico, ma comunque non a ridosso dei cassonetti per rifiuti, consegna diretta presso la sede dell'Associazione) saranno assunti direttamente fra l'Associazione ed il cittadino richiedente, nel rispetto degli standard minimi di servizio predefiniti col Gestore e di modalità operative comunque non meno rigorose e rispettose dell'ambiente di quelle adottate dal Gestore per il proprio servizio. I materiali ritirati saranno avviati a riutilizzo a cura dell'Associazione presso strutture idoneamente predisposte e per la parte effettivamente riutilizzata saranno censiti come "mancata produzione di rifiuto"; viceversa i materiali ritirati che non trovano un effettivo riuso entro tempi concordati o che, fin dal momento della raccolta siano ritenuti inadatti a costituire un risorsa da destinare al circuito del riuso, potranno essere conferiti direttamente dalle Associazioni ai Centri di Raccolta del Gestore, ove saranno accettati come Rifiuti Urbani da Utenze Domestiche con codice CER 20 03 07 in base alla normativa attualmente vigente.

Art. 5 – Comunicazione

Le Parti concordano che il servizio debba essere sostenuto da opportune azioni di sensibilizzazione riconoscendo l'utilità a tal fine di tutti i possibili collegamenti con le forme istituzionali di comunicazione in uso, dal sito web agli organi interni di stampa ed informazione del Gestore e dei Comuni che vorranno farsi parte attiva dell'iniziativa.

Il Gestore inoltre, nell'ambito degli spazi di comunicazione propri del servizio esercitato, potrà promuovere il modello organizzativo, ad esempio con apposita cartellazione mobile, utilizzando banner e spazi per messaggi brevi nel layout della bolletta, realizzando forme di pubblicità dinamica sui propri mezzi e supporti per affissioni.

Art. 6 – Decorrenza e durata

Il presente protocollo decorre dal 1/1/2016 e ha validità sino al 31/12/2016.

Entro il termine di validità le Parti si riuniranno per valutare opportunità e modalità per un'ulteriore estensione annuale del servizio.

Art. 7 – Clausola privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in dipendenza del presente Protocollo saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei Dati Personali" di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1, 3 e 11 del Codice.

Art. 8 – Rinvio alla normativa

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le parti sono tenute all'osservanza delle leggi, norme e regolamenti in vigore.

Art. 9 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione della presente intesa saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di riferimento del Comune dove si sarà originata la controversia.

Art. 10 – Registrazione

Il presente atto è redatto in n. 3 copie originali, di cui la prima per il Repertorio generale (o Raccolta) di ATERSIR un'altra per il Gestore ed una, conservata da ATERSIR, da utilizzare per la registrazione che si conviene di eseguire esclusivamente in caso d'uso. Gli oneri di registrazione saranno in tal caso a carico della parte richiedente..

... .. , li

Approvato, letto e sottoscritto:

per l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
(il Direttore – ing. Vito Belladonna)

per Hera S.p.A
(l'Amministratore Delegato – dott. Stefano Venier)